



Sommario

INFORMATIVE E NEWS	1
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013 – 2014 PROROGATA AL 16 MAGGIO 2014	3
NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO	4
SCADE IL 17 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2014 DEI LIBRI SOCIALI	5
I MODELLI INTRASTAT	6

INFORMATIVE E NEWS

AGEVOLAZIONE SABATINI-BIS

Contributi alle imprese che acquistano beni strumentali mediante finanziamenti

L'agevolazione c.d. "Sabatini-bis" che consentirà alle imprese che accendono finanziamenti per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali d'impresa in genere (compresi investimenti in *hardware* e *software*, nuovi e non usati) di ricevere un contributo da parte dello Stato attende ad oggi solo la firma della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Abi e la Cassa depositi e prestiti. Saranno agevolabili solo gli investimenti avviati dopo la domanda di accesso ai contributi. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali al tasso del 2,75% annuo per cinque anni di importo corrispondente al finanziamento. L'importo del finanziamento sarà di importo compreso tra Euro 20.000 ed Euro 2.000.000 a fronte degli investimenti sopra descritti. E' offerta la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole/medie imprese sino ad un massimo dell'80%.

Si presume che il quadro normativo per presentare la richiesta di contributo sarà completato entro la fine del mese di marzo 2014.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto del 27/11/2013, G.U. n.19 del 24/01/2014)

OBBLIGO POS

Dal 28 marzo 2014 (nell'attesa di una proroga) dovranno essere accettate carte di debito

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, con un fatturato 2013 superiore a € 200.000, avranno tempo fino al 28 marzo 2014 per adeguarsi all'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, per tutti gli altri soggetti l'obbligo scatta dal 01.07.2014. L'obbligo citato dovrebbe applicarsi a tutti i pagamenti di importo superiore a € 30, disposti a favore dei soggetti, rientranti nella definizione di "esercente" (beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l'acquisto di prodotti o per la prestazione di servizi. È stato, però, approvato un emendamento al Disegno di Legge di conversione del Decreto "Milleproroghe" che dovrebbe differire al 30 giugno 2014 il termine per adeguarsi all'obbligo. Quanto all'aspetto sanzionatorio si evidenzia che non esiste al momento una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all'installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili.

(Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Decreto del 24/01/2014, G.U. n.21 del 27/01/2014)

**COMPENSAZIONE CREDITI P.A.****Compensabili i crediti maturati al 31/12/2012 con somme dovute all'Erario**

La norma introdotta dall'art.9 del D.L. n.35/13 permette la compensazione dei crediti verso la P.A. non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti deflattivi del contenzioso, quali accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, reclamo e mediazione. A tal fine è necessario avere preventivamente ottenuto la certificazione del credito vantato nei confronti della P.A. mediante la piattaforma telematica. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014 ha approvato il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA" da utilizzare per effettuare le compensazioni menzionate, che prevede l'indicazione del numero identificativo della certificazione del credito utilizzato in compensazione.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto del 14/01/2014, G.U. n.18 del 23/01/2014)

IMU**Chiarimenti forniti in occasione di Telefisco 2014**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una importante precisazione in merito al criterio da adottare per quantificare la deduzione dell'imposta pagata nel periodo di imposta 2013. La deduzione del 30% dell'Imu relativa ai fabbricati strumentali versata nel 2013 è consentita solamente se trattasi di imposta di competenza dello stesso periodo di imposta. L'imposta municipale unica di competenza del 2012, ravveduta o comunque tardivamente versata nel corso del 2013, rimane totalmente indeducibile dal reddito di impresa. È stato, inoltre, chiarito che per l'immobile utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'attività di impresa non è possibile invocare quale base imponibile per la deduzione del 30% dell'imposta la metà dell'imposta versata: si considerano strumentali solo gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa.

(Agenzia delle Entrate, Risposte a quesiti, 30/01/2014)

MORATORIA ABI**Aggiornato l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti all'accordo**

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l'elenco aggiornato al 23 gennaio 2014 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il credito 2013 dello scorso 1° luglio 2013. La moratoria prevede la sospensione dei finanziamenti (mutui e leasing) e l'allungamento dei mutui ipotecari e chirografari già contrattualizzati alla data del 1° luglio 2013. Le domande devono essere presentate entro il termine ultimo del 30 giugno 2014. L'elenco aggiornato è disponibile al *link*

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2013/Banche%20Aderenti/BancheAderenti_AccordoCredito2013.pdf

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco banche ed intermediari finanziari, sito *web*)

DURC**Crediti certificati verso la P.A. di ammontare superiore agli oneri contributivi accertati**

Sono state disciplinate le modalità di rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di amministrazioni statali, enti pubblici nazionali, Regioni, enti locali ed enti del SSN, di importo pari almeno agli oneri



contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. L'Inps ha commentato la realizzazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'interno della Piattaforma per la certificazione dei crediti, della funzione di "Gestione Richieste DURC", riservata ai soggetti titolari dei crediti e di quella di "Verifica la capienza per l'emissione del DURC", rivolta agli enti tenuti al rilascio del documento.

(Inps, Circolare n.16, 30/01/2014)

[Torna all'indice](#)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013 – 2014 PROROGATA AL 16 MAGGIO 2014

Il Decreto Legge n.4/14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2014 ha differito dal 17 febbraio 2014 al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione Inail dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani (pagamento del saldo 2013 e dell'acconto 2014) sia il termine di versamento di tutti gli altri premi speciali.

Per le imprese che si avvarranno del pagamento rateale della regolazione per l'anno 2013 e dell'acconto per l'anno 2014, il premio totale da versare dovrà sempre essere diviso per quattro, ma suddiviso in tre rate:

- 1° rata al 16 maggio 2014: 50% del premio senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata al 20 agosto 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi;
- 3° rata al 17 novembre 2014: 25% del premio con maggiorazione di interessi.

Il tasso di interesse da applicare alla seconda e alla terza rata sarà pari al 2,08%, con decorrenza dal 17 maggio 2014. L'Inail ha diffuso una nota lo scorso 3 febbraio 2014 in cui ha precisato che il nuovo termine del 16 maggio 2014 proroga le seguenti scadenze:

Premi ordinari e premi speciali unitari artigiani	➔	il termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite modello F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione sia per il pagamento della prima rata in caso di opzione per il versamento rateale.
Retribuzioni presunte	➔	il termine del 17 febbraio 2014 per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata. Nonostante il differimento, sul sito www.inail.it è già attivo il servizio per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014.
Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni	➔	il termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi "Alpi online" e "Invio telematico dichiarazione salari", per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione a favore delle imprese artigiane.
Premi speciali anticipati per il 2014	➔	i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati relativi alle polizze scuola, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini, baroccai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 17 febbraio 2014 e il 16 aprile 2014. È prorogato anche il termine del 30 aprile 2014 per l'invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali baroccai/vetturini/ippotrasportatori.

Saranno inviate ai soggetti assicuranti nuove "basi di calcolo premi" nelle quali sarà specificato se la riduzione prevista dalla Legge di Stabilità spetti ad ogni singola impresa. L'addizionale per il Fondo amianto a carico delle imprese, invece, è già stata stabilita e fissata nella misura dell'1,17% da applicare sia al premio di regolazione 2013



sia al premio di rata 2014.

L'Inail, inoltre, ha fornito le istruzioni operative per alcuni casi ed adempimenti particolari:

- settore edile: l'autocertificazione per la riduzione del premio dell'11,50% deve essere trasmessa entro il 16 maggio 2014 via Pec alla sede Inail competente, contestualmente al pagamento del premio 902014 (comprensivo della regolazione del premio per l'anno 2013);
- cessazione attività artigiana: le imprese artigiane che cessano l'attività tra il 1° gennaio 2014 e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo;
- cessazione attività in corso d'anno: in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2014 alla data di cessazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione dell'attività, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo;
- lavoratori somministrati: le società di somministrazione non sono interessate dal differimento al 16 maggio 2014, quindi il versamento dei premi relativi al 4° trimestre 2013 doveva essere effettuato entro il 17 febbraio

[Torna all'indice](#)

NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Il D.L. n.145/13 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di € 600.000.000 per gli anni 2014, 2015 e 2016.

L'agevolazione, le cui modalità operative saranno definite in un prossimo decreto, stabilisce la misura del credito di imposta in un importo massimo annuale di € 2.500.000 per ciascun beneficiario. Il credito è riconosciuto a tutte le imprese nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro in ciascuno dei suddetti periodi d'imposta. Non rilevano la forma giuridica, le dimensioni aziendali, il settore economico né il regime contabile delle aziende.

Risultano agevolabili:

"a) i lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

c) l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il



suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali"

Non sono considerate attività di ricerca e sviluppo le modifiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Quanto alle spese agevolabili, il legislatore ha previsto che vi rientrano il costo:

- del personale;
- dell'ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto di Iva;
- della ricerca svolta in collaborazione con università o organismi di ricerca, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.

Il contributo sarà fruibile solo dopo presentazione di apposita istanza telematica.

Fiscalmente esso sarà rilevato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è maturato, non concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef, Ires ed Irap e potrà essere usato solo in compensazione.

[Torna all'indice](#)

SCADE IL 17 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2014 DEI LIBRI SOCIALI

Come ogni anno entro il 17 marzo 2014 (il 16 marzo, termine naturale, cade di domenica)

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2014.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

€ 309,87



per la generalità delle società;

€ 516,46



per le società con Capitale sociale all'1/01/14 superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 17 marzo 2014.



Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Per le annualità successive il versamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";
- indicando, quale annualità, il **2014** (l'anno per il quale si versa la tassa).

[Torna all'indice](#)

I MODELLI INTRASTAT

La norma di riferimento

L'articolo 50 D.L. n.331/93 prevede, in sintesi, l'obbligo:

- di comunicare alla controparte il proprio numero identificativo Iva, con **l'accortezza che gli operatori coinvolti debbono essere entrambi registrati nel sistema Vies**; la circostanza è verificabile mediante accesso all'apposito sistema presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- di presentare, in via telematica, all'Agenzia delle Dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui agli art.7-*quater* e 7-*quinquies* d.P.R. n.633/72), rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il sistema Vies

Va ricordato che la problematica Intra e, ancor prima, la regola della tassazione nel paese di destino, interessa solo quei soggetti formalmente abilitati alla effettuazione di operazioni intracomunitarie. Tale formale autorizzazione si ottiene mediante apposita richiesta all'Agenzia delle entrate in sede di apertura della partita Iva, oppure successivamente con apposita richiesta con raccomandata. **In ogni caso, è necessario attendere 30 giorni di tempo dopo la presentazione della "richiesta" per poter essere considerato operatore**



abilitato alle operazioni comunitarie, con conseguente inserimento nel sistema Vies (tale circostanza è visibile anche dal soggetto controparte della operazione, che potrà avere la certezza di ben operare).

La mappa dei paesi coinvolti

Per prima cosa, l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat si configura alla presenza delle operazioni interessate (cessioni/acquisti, prestazioni), se poste in essere con operatori che appartengono alla Ue.

Nella tabella a seguire, dunque, si propone un riepilogo dei paesi interessati, con l'indicazione del numero di caratteri che compongono l'identificativo Iva che deve essere acquisito e del relativo codice Iso che rappresenta il prefisso da anteporre al numero medesimo.

Anno entrata	Stato membro	Codice Iso	N. caratteri del cod. identificativo	Moneta
	Italia	IT	11	Euro
	Germania	DE	9	Euro
25/03/1957	Francia	FR	11	Euro
	Belgio	BE	9	Euro
	Olanda	NL	12	Euro
	Lussemburgo	LU	8	Euro
	Danimarca	DK	8	Corona danese (DKK)
1972	Irlanda	IE	8	Euro
	Gran Bretagna	GB	5 o 9 o 12	Sterlina inglese (GBP)
1981	Grecia	EL	9	Euro
1986	Portogallo	PT	9	Euro
	Spagna	ES	9	Euro
	Austria	AT	9	Euro
1995	Finlandia	FI	8	Euro
	Svezia	SE	12	Corona svedese (SEK)
	Cipro	CY	9	Euro
	Estonia	EE	9	Euro
	Lettonia	LV	9 o 11	Lat Lettone (LVL)
01/05/2004	Lituania	LT	9 o 12	Lita Lituano (LTL)
	Malta	MT	8	Euro
	Polonia	PL	10	Zloty Polacco (PLN)
	Repubblica Ceca	CZ	8 o 9 o 10	Corona Ceca (CZK)



	Repubblica	SK	9 o 10	Euro
	Slovenia	SI	8	Euro
	Ungheria	HU	8	Fiorino Ungherese (HUF)
2007	Romania	RO	10	Leu Romeno (RON)
	Bulgaria	BG	9 o 10	Lev Bulgaro (BGN)
01/07/2013	Croazia	HR	11	Kuna Croata (HRK)

Composizione dei modelli

I modelli Intrastat attualmente in vigore sono suddivisi in due principali tipologie, relative, rispettivamente, alle operazioni attive ed a quelle passive.

Ciascuno dei due modelli, inoltre, viene ulteriormente suddiviso in un frontespizio e 4 sezioni, dedicate alle cessioni (acquisti) ed alle relative rettifiche, ed alle prestazioni rese (ricevute) ed alle relative rettifiche.

Cessioni di beni e servizi resi	INTRA-1	Frontespizio.
	INTRA-1 ^{bis}	Sezione 1. Cessioni di beni registrate nel periodo
	INTRA-1 ^{ter}	Sezione 2. Rettifiche alle cessioni di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-1 ^{quater}	Sezione 3. Servizi resi registrati nel periodo
	INTRA-1 ^{quinquies}	Sezione 4. Rettifiche ai servizi resi nei periodi precedenti
Acquisti di beni e servizi ricevuti	INTRA-2	Frontespizio.
	INTRA-2 ^{bis}	Sezione 1. Acquisti di beni registrati nel periodo
	INTRA-2 ^{ter}	Sezione 2. Rettifiche agli acquisti di beni relative a periodi precedenti
	INTRA-2 ^{quater}	Sezione 3. Servizi ricevuti registrati nel periodo
	INTRA-2 ^{quinquies}	Sezione 4. Rettifiche ai servizi ricevuti nei periodi precedenti

La periodicità di presentazione dei modelli

I modelli Intrastat vanno presentati, esclusivamente in via telematica, **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento**, che può essere trimestrale o annuale (la periodicità annuale è stata ormai abrogata) secondo le regole esposte nella tabella che segue.

Intra 1	Periodicità trimestrale	Solo a condizione che nei quattro trimestri precedenti non venga superata né per le cessioni intracomunitarie di beni né per i servizi resi un ammontare totale trimestrale di € 50.000. Esempi: cessioni < = 50.000 + servizi < = € 50.000 servizi
	Periodicità mensile	In tutti gli altri casi. Esempi: cessioni € 50.000 + € 50.001 servizi



		cessioni € 50.001 + € 50.000 servizi cessioni € 50.001 + € 0 servizi cessioni € 0 + € 50.001 servizi
Intra 2	Periodicità trimestrale	Come sopra, ma con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni e ai servizi ricevuti.
	Periodicità mensile	

In particolare, poi, va ricordato che:

1. **i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri** possono adottare la periodicità trimestrale, a meno che non abbiano superato la soglia nei trimestri già trascorsi;
2. i soggetti trimestrali hanno la facoltà di presentare i modelli con cadenza mensile, ma in tal caso devono mantenere tale scadenza per l'intero anno solare;
3. il ritorno alla presentazione trimestrale, da parte di un mensile, può avvenire solo se il contribuente non supera le soglie di € 50.000 per almeno quattro trimestri consecutivi;
4. presentano con periodicità mensile coloro che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in Regioni sinistrate.

Infine, sempre in merito alle particolarità del giorno di scadenza, va anche ricordato che:

- in caso di scadenza di giorno festivo, vale la proroga al primo giorno non festivo successivo;
- in caso di scadenza di sabato, vale la indicazione del D.L. n.70/11, ove si prevede che: *"gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Parte statistica e parte fiscale

I modelli Intrastat, oltre ad assolvere alla funzione di sorveglianza fiscale delle operazioni, hanno anche lo scopo di registrare alcuni dati di natura statistica relativi alle transazioni; al riguardo, potremmo dire che sono tenuti alla suddetta ulteriore segnalazione solo i contribuenti più strutturati dimensionalmente, quindi coloro che presentano mensilmente (si veda la tabella a seguire).

periodicità elenco	riepilogo operazioni	Compilazione modelli	
		Intra 1-bis (cessioni)	intra 2-bis (acquisti)
mensile	ai fini fiscali e statistici	tutte le colonne (da 1 a 13)	tutte le colonne (da 1 a 15)
	ai soli fini fiscali	col. da 1 a 6	col. da 1 a 7
	ai soli fini statistici	col. 1 e da 5 a 13	col. 1 e da 6 a 15
trimestrale	ai fini fiscali	col. da 1 a 6	col. da 1 a 7
	ai fini statistici	non tenuti	non tenuti



A miglior comprensione della tabella, possiamo affermare che:

- a) i soggetti trimestrali non compilano mai la parte statistica;
- b) compilano (anche) la parte statistica solo i soggetti con periodicità mensile;
- c) a prescindere dalla periodicità, in alcuni casi va compilata la sola parte fiscale, ad esempio:
 - 1) Triangolazione comunitaria (It nella posizione di promotore) perché i beni non transitano per l'Italia;
 - 2) It1 che vende a cliente Ue con consegna a It2 per lavorazione (It1 compila la sola parte fiscale; It2, se mensile, quella statistica);
 - 3) cessione di stampi che rimangono in Italia per la produzione (nel rispetto di alcune condizioni individuate nella circolare n.13/E/94);
 - 4) cessioni ad operatore sammarinese (per espressa previsione del D.M. 24/12/93);
- d) per alcune operazioni (es. lavorazioni) i (soli) mensili compilano la sola parte statistica.

Inoltre, aggiungiamo che:

- sono esonerati dalla compilazione delle colonne "valore statistico", "condizioni di consegna" e "modo di trasporto" i soggetti che non hanno superato la soglia di € 20.000.000 di spedizioni (Intra 1) e di arrivi (Intra 2);
- nel caso di operazioni riepilogate ai soli fini statistici (es. lavorazioni) anche i soggetti mensili che abitualmente non compilano la colonna del "valore statistico", sono tenuti a compilarla;
- la colonna dell'ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5 degli Intra 2 degli acquisti) va compilata solo nel caso di acquisti da fornitori di paesi che non hanno adottato l'Euro;
- nel caso di compilazione ai soli fini fiscali, la natura della transazione (colonna 5 negli Intra 1 e colonna 6 negli Intra 2), va compilata obbligatoriamente solo quando il soggetto italiano si trova nella posizione di "promotore" (cessionario e cedente) di una triangolazione comunitaria;
- la nomenclatura combinata (colonna 6 negli Intra 1 e colonna 7 negli Intra 2) è facoltativa nel caso di compilazione ai soli fini fiscali

Le sanzioni per errori ed omissioni

Gli errori relativi ai modelli Intra sono puniti con sanzioni relativi sia alla parte statistica che a quella fiscale, come dettagliato nelle tabelle che seguono.

Violazione di natura statistica	Sanzione
omissione o inesattezze dei dati	da € 516 a € 5.164 per violazioni commesse da società od enti da € 206 a 2.065 per violazioni commessa da persone fisiche
omissione o inesattezze dei dati, purché integrati nel termine fissato dall'Ufficio	sanzioni di cui sopra ridotte a metà
integrazione o correzione spontanea di dati mancanti o inesatti	nessuna sanzione



Violazione fiscale	Sanzione	Ravvedimento operoso
Omessa presentazione dell'elenco	Da € 516 a € 1.032 per ciascun elenco N.B. la sanzione è ridotta del 50% (da 258 a 516) nel caso di presentazione entro 30 gg dalla richiesta dell'Ufficio. La stessa misura è dovuta in caso di presentazione tardiva spontanea (circolare n.23/E/99)	Per le violazioni commesse dal 01/2/2011 la sanzione viene ridotta ad 1/8° del minimo (€ 64)
Presentazione di elenco incompleto, inesatto o irregolare	Da € 516 a € 1.032 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta degli uffici preposti al controllo	/

Il ravvedimento è eseguibile ai sensi della lettera b) del co.1 dell'art.13 del D.Lgs. n.472/97, quindi entro la dichiarazione annuale Iva relativa all'anno nel quale è stata commessa la violazione (risoluzione n.20/E/05), presentano l'elenco omesso e versando la sanzione ridotta utilizzando il modello F24 (si ritiene valido il codice tributo 8911).

[Torna all'indice](#)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.